DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1981

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, originari delle Filippine e di Taiwan

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/868/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in data 13 luglio 1981, il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti a maglia non elastica né gommata, originari delle Filippine e di Taiwan, della sottovoce ex 60.02 B della tariffa doganale comune, categoria 11, e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari delle Filippine, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che, nel quadro di detto accordo, le Filippine si sono impegnate ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 3059/78 [2], ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in questione, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario a norma del regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [3] ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo contingente e questo massimale comunitario sono stati ripartiti tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Francia, dal 1° gennaio 1981, ha ammesso, a titolo della libera pratica, i prodotti in questione originari dei paesi terzi in causa per una quantità pari a circa il 26 % dell'aliquota nei confronti delle Filippine e il 38,4 % di quella nei confronti di Taiwan ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato, secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 10 797 000 paia nel 1978 a 15 500 000 paia nel 1979 e sono state di 14 049 000 paia nel 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 74 % nel 1978 all'82 % nel 1979 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari delle Filippine e di Taiwan, sono considerevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Francia ;

considerando che, dal 1978, la produzione dei prodotti analoghi in Francia è stagnante ad un livello di 2 800 000 paia ;

considerando che questa produzione, situata in regioni depresse dove esiste un notevole tasso di disoccupazione, assicura il lavoro a una manodopera difficilmente riconvertibile ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.

considerando che domande di titolo di importazione nei confronti delle Filippine e di Taiwan per quantità pari al 21,5 % e al 25,5 % delle aliquote si trovano regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ;

considerando che attualmente la realizzazione della totalità di tali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, rischia di aggravare le difficoltà del settore interessato e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari delle Filippine e di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate dopo il 30 giugno 1981. Questa autorizzazione non comprende tuttavia una quantità che rappresenti il 15 % di ciascuna aliquota nei confronti delle Filippine e di Taiwan. Questa quantità è ripartita tra i richiedenti i titoli d'importazione, le cui domande sono, alla data della presente decisione, regolarmente all'esame :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.02 B (codici Nimexe : 60.02-50, 60, 70, 80) (categoria 11)	Guanti a maglia non elastica né gommata

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 novembre 1981 per i prodotti originari delle Filippine e fino al 31 dicembre 1981 per i prodotti originari di Taiwan.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente